

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOMASSINI, DI PRISCO, LI VIGNI, PELLICANO' e PREZIOSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1968

Modifica al Codice di procedura penale aggiuntiva di un articolo 254-bis,
in materia di emissione di mandato di cattura

ONOREVOLI SENATORI. — Con altro disegno di legge è stato proposto di delegare al Presidente della Repubblica la concessione di amnistia e di indulto per quei reati che risultino commessi per motivi e in occasione di agitazioni studentesche, sindacali e politiche.

Tali agitazioni hanno caratterizzato, fin dall'inizio del corrente anno, la situazione politico-sociale del nostro Paese; espressione di uno stato di profondo disagio e di insofferenza delle masse, sia operaie che studentesche che — pur trovando riscontro in situazioni analoghe presenti anche in altre parti del mondo — va ricondotto, nella nostra società, alle attuali condizioni dei lavoratori nelle aziende ed alla necessità, divenuta ormai inderogabile, di un radicale rinnovamento delle strutture scolastiche.

Nel corso delle suddette agitazioni si sono verificati incidenti, sono stati operati numerosi fermi, e sono tuttora in corso procedimenti penali a carico dei partecipanti.

Il particolare motivo sociale e morale — accolto nel Codice penale nell'articolo 62, sub 1 — rende particolarmente dolorosa la

situazione di quegli operai e studenti sottoposti a procedimento penale, per la loro partecipazione alle agitazioni e agli incidenti, e che sono inoltre attualmente detenuti, per l'applicazione dell'articolo 254 del Codice di procedura penale. Appare così evidente la grave iniquità di una norma che accomuna, nell'uso del mandato di cattura, soggetti imputati di reati aventi la specifica origine in legittime manifestazioni di carattere politico o sindacale ad altri.

La disciplina legislativa dell'arresto e dell'emissione del mandato di cattura ha avuto, nel senso più favorevole all'imputato, una costante evoluzione fin dal lontano 1944.

Si ricordano, a tal fine, il regio decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 42 e il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194.

È pertanto quanto mai evidente l'opportunità che, a modifica degli articoli 253 e 254 del Codice di procedura penale — e secondo il testo che si propone con il presente articolo unico — non sia consentita l'emissione di mandato di cattura per quei reati che risultino commessi da studenti o da operai per motivi e in occasione di agitazioni politiche o sindacali.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Dopo l'articolo 254 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

Art. 254-bis.

(Casi nei quali il mandato di cattura non è ammesso)

« Per tutti i reati, comunque rubricati, commessi per motivi ed in occasione o in dipendenza di agitazioni o manifestazioni operaie o studentesche, sindacali o politiche, non è ammessa emissione di mandato di cattura ».